



COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) dell'anno 2026 – determinazioni in merito ai termini di riscossione delle rate di acconto.

L'anno duemilaventisei, addì 25 del mese di marzo, alle ore 18:30 con prosiegua, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

			Presente	Assente
1.	Sollecito Michele	Sindaco	Si	
2.	Depalo Gaetano	Vice Sindaco	Si	
3.	Marzella Natalie	Assessora	Si	
4.	Piscitelli Cristina	Assessora	Si	
5.	RUCCI SAVINO ALBERTO	Assessore	Si	
6.	Serrone Vincenza	Assessora	Si	

Presiede il Michele SOLLECITO nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dr. Davide CUNA

Premesso che sulla proposta della deliberazione:

Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere Favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere Favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 30/12/2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, successivamente, così modificato dall'art. 43, comma 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e dall'art. 1, comma 677, L. 30 dicembre 2025, n. 199, il quale dispone che:

A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/4/2025, con la quale sono state determinate le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2025 per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 7/8/2014, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 35, commi 3 e 4, del surrichiamato regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, che testualmente recitano:

3. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di marzo, maggio, settembre e dicembre, ove non diversamente stabilito dal Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

4. Le rate sono determinate applicando:

- a) a quelle scadenti nei mesi di marzo, maggio, settembre (1^a, 2^a e 3^a rata - acconti -) il 75% della TARI annuale calcolata utilizzando le tariffe vigenti nell'anno precedente;*
- b) alla quarta rata (saldo/conguaglio), ovvero quella con scadenza a dicembre, le tariffe approvate dal Consiglio Comunale e pubblicate nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, a saldo della TARI dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già determinato con le tre rate d'acconto.*

Visto l'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto-legge n. 124/2019 (convertito nella Legge n. 157/2019);

Visto il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, che introduce ufficialmente il "bonus sociale rifiuti", con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Vista la deliberazione dell'ARERA 1° aprile 2025, 133/2025/R/RIF, recante "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24";

Vista la deliberazione dell'ARERA 15 aprile 2025, 176/2025/R/RIF, recante "Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"

Vista la comunicazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (di seguito: ANCI) del 28 maggio 2025 (prot. ARERA 38271 del 29 maggio 2025), recante la disponibilità per lo sviluppo dell'integrazione SGate con i nuovi moduli per la gestione del bonus sociale rifiuti (di seguito: comunicazione del 28 maggio 2025), con la quale ANCI ha confermato la disponibilità a sviluppare i moduli funzionali all'invio dei flussi necessari per l'erogazione del bonus sociale rifiuti, confermando l'importo massimo previsto per le sole attività di sviluppo fino alla messa in produzione, di cui alla Tabella 3 dell'Allegato B (Costi riconosciuti), alla deliberazione 575/2024/R/com;

Visto il documento per la consultazione dell'ARERA 10 giugno 2025 240/2025/R/RIF (di seguito: documento per la consultazione 240/2025/R/RIF) recante "Orientamenti in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in attuazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124";

Atteso che:

- il riconoscimento del bonus sociale elettrico per disagio fisico è garantito attraverso il Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, successivamente denominato "Sistema di gestione di ammissione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche" (di seguito: SGate) istituito dall'ARERA con la deliberazione ARG/ELT 117/08 ed esteso anche alla gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa per la fornitura di gas e di acqua;
- nelle more dell'emanazione del decreto attuativo relativo al bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, con la deliberazione 575/2024/R/COM è stato approvato il nuovo Schema di Convenzione triennale, con il quale viene disciplinata l'attività relativa all'esercizio e alla manutenzione di SGate, comprensivo

del servizio di assistenza a Comuni, CAF e distributori di energia elettrica, per il periodo coperto dalla Convenzione, 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027;

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 ha individuato i *"principi e [i] criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate"*, prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite dall'ARERA *"con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento"*;
- nello specifico, il decreto in parola, nell'individuare all'articolo 2 i beneficiari dell'intervento, attraverso l'utilizzo dell'indicatore ISEE previsto dal decreto legislativo 109/98, ha previsto il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria *"agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare"*, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a *"9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico"*, aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale *"arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento"*;
- inoltre, il citato D.P.C.M. 21 gennaio 2025 ha disposto, all'articolo 3, che:
 - l'agevolazione sia pari a *"una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente"*;
 - la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'*"apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali"* (di seguito anche: CSEA), istituita e aggiornata dall'ARERA con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'ARERA, *"in modo che la stessa: rispetti"*
- a) *il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'ARERA di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;*
- b) *trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;*
- c) *preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti"*;
- in conformità con quanto definito per i bonus sociali già previsti per i settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, l'articolo 4 del predetto D.P.C.M. dispone che l'agevolazione sia automaticamente riconosciuta *"agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2"*, identificati attraverso SGAt da parte degli enti erogatori; a tal proposito, l'ARERA:
 - *"sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAt), gestito da ANCI, e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS"*;
 - *"definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite di SGAt, necessari alla attuazione delle compensazioni (...)"*; in aggiunta, l'articolo 5 del medesimo D.P.C.M. prevede la possibilità da parte dell'ARERA di introdurre *"meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie"*, da individuare nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
 - in aggiunta, l'articolo 5 del medesimo D.P.C.M. prevede la possibilità da parte dell'ARERA di introdurre *"meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie"*, da individuare nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
 - infine, il medesimo articolo assegna all'ARERA il compito di monitorare gli effetti derivanti dall'introduzione delle sopracitate disposizioni tariffarie *"dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione di disposizioni modificative ed integrative"* anche finalizzata, a conclusione del primo anno di applicazione, a eventuali proposte migliorative e integrative da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Atteso altresì che:

- con la deliberazione 133/2025/R/RIF l'ARERA ha avviato un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal richiamato D.P.C.M. 21 gennaio 2025 nell'ambito del quale, anche tenuto conto delle misure di tutela adottate dall'ARERA a favore dei clienti ovvero utenti in condizione di disagio economico, o disagio fisico negli altri settori regolati e delle modalità di copertura dei relativi oneri:
 - definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto, comprese le modalità di condivisione dei flussi informativi fra i soggetti coinvolti;
 - dare mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'ARERA e l'ANCI medesima, al fine di avviare lo sviluppo delle attività necessarie per consentire al sistema SGAt di ricevere i dati funzionali all'individuazione dei soggetti agevolabili da parte del SII e trasmetterli ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
 - prevedere che l'atto integrativo della Convenzione esistente, da sottoporre all'approvazione preventiva dell'ARERA, individui altresì tutte le attività necessarie per consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti e i

relativi costi in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 575/2024/R/COM;

- disciplinare l'eventuale introduzione di meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'introduzione di tali nuove disposizioni;
- con la medesima deliberazione, sottoposta a successiva consultazione e confermata con deliberazione 176/2025/R/RIF, l'ARERA ha:
 - armonizzato il nuovo meccanismo perequativo legato al bonus sociale rifiuti con i meccanismi perequativi esistenti nel settore dei rifiuti urbani istituiti con la deliberazione 386/2023/R/RIF;
 - istituito un'apposita componente perequativa *UR3,a*, espressa in euro/utenza, e il relativo Conto *UR3* destinati alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025;
 - nell'ambito della successiva consultazione relativa alla deliberazione 133/2025/R/RIF, i rappresentanti degli enti locali, in considerazione delle tempistiche di emissione e approvazione della TARI, hanno evidenziato l'impossibilità di procedere all'applicazione dell'agevolazione fin dal 2025, poiché tale ipotesi comporterebbe ricalcoli molto onerosi degli avvisi di pagamento già emessi e che pertanto il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari non potrebbe che avvenire a partire dall'anno 2026.
 - per quanto riguarda, più nello specifico, le modalità applicative del riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti per disagio economico, nel documento di consultazione 240/2025/R/RIF (cui si rinvia per i dettagli) l'ARERA ha delineato specifici orientamenti in merito

Vista la Deliberazione Arera 29 Luglio 2025 n. 355/2025/R/RIF, con la quale è stato approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), il quale disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-*bis*, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo D.P.C.M. 21 gennaio 2025. Esso in particolare, disciplina:

- le modalità di comunicazione dei dati: dall'INPS all'ARERA, per il tramite del SII; tra l'ARERA, gli enti erogatori e i GTRU territorialmente competenti, per il tramite di SGate, e tra questi ultimi e CSEA, anche per il tramite di SGate, nonché le modalità di comunicazione dei dati dagli enti erogatori a INPS, per il tramite di SGate, in caso di utenti minorenni;
- le modalità di individuazione degli enti erogatori e dei GTRU territorialmente competenti;
- le condizioni di ammissione, le modalità di riconoscimento, di quantificazione ed erogazione del bonus sociale agli aventi diritto;
- gli obblighi informativi degli enti erogatori e degli altri soggetti coinvolti nel meccanismo di quantificazione ed erogazione dell'agevolazione;
- gli adempimenti funzionali al monitoraggio dei processi da parte dell'ARERA.

Considerato che

a) l'articolo 1 del TUBR riporta le seguenti definizioni:

- enti erogatori sono i Comuni e gli enti di governo dell'ambito che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 *"applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2"*;
- gestore è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia; non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;
- gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti o GTRU è il gestore che, secondo la definizione del Metodo tariffario *pro tempore* vigente, eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

b) l'art. 3 riporta le seguenti condizioni generali di ammissibilità al bonus sociale rifiuti

3.1 Il bonus sociale rifiuti di cui dell'articolo 57-*bis*, comma 2, del decreto-legge 124/19 è riconosciuto automaticamente, con le modalità nel seguito disciplinate, agli utenti che risultino in stato di disagio economico e siano titolari di un'utenza a uso domestico.

3.2 Lo stato di disagio economico di cui al precedente comma 1.1 è attestato dall'INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

3.3 Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU.

c) l'art. 5 prevede l'individuazione degli enti erogatori e dei GTRU territorialmente competenti

5.1 Gli enti erogatori sono tenuti a iscriversi a SGate entro il 31 gennaio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest'ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

5.2 Entro il termine di cui al precedente comma, gli enti erogatori designano, tramite SGate e in coerenza con quanto comunicato all'ATRIF, il GTRU territorialmente competente quale responsabile del trattamento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti.

5.3 I GTRU territorialmente competenti di cui al precedente comma 5.2 sono tenuti a iscriversi a SGate entro il 28 febbraio 2026 o successivamente entro tre mesi dalla data di operatività, secondo le modalità da quest'ultimo definite, previa approvazione, effettuata dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

5.4 I dati funzionali all'erogazione della compensazione vengono messi a disposizione dei GTRU territorialmente

competenti di cui al precedente comma 5.3 da SGAté, entro il 1° marzo di ogni anno $a+1$.

Vista la comunicazione del 24/12/2025, con la quale l'ARERA ha chiarito che *<ai fini del riconoscimento del bonus sociale rifiuti, devono iscriversi nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità e nell'ATRIF come GTRU anche i gestori che sono responsabili dell'erogazione di almeno una delle operazioni di:*

- *bollettazione e invio del documento di riscossione;*
- *gestione della banca dati degli utenti e delle utenze*

che sono comprese nell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti>.

Visto il decreto sindacale n. 2 del 11/2/2026, con il quale si è stabilito di individuare ABACO SPA, concessionario della gestione delle entrate comunali, con sede legale in Padova alla via Fratelli Cervi n.6, quale gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU) che, secondo la definizione del Metodo tariffario *pro tempore* vigente, eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ai fini dell'erogazione del bonus sociale rifiuti;

Atteso che

- Il bonus sociale rifiuti è riconosciuto a cittadini e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e che, in particolare, abbiano un ISEE non superiore a 9.796 euro per i nuclei con massimo tre figli a carico o ISEE non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Il bonus è riconosciuto solo alle utenze domestiche intestate ad uno dei componenti il nucleo ISEE.
- Il bonus viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l'utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o apposite domande. E' sufficiente che il cittadino presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS e se l'attestazione ISEE calcolata risulta sotto la soglia stabilita dalla normativa i dati dell'utente (solo quelli strettamente necessari in base alla normativa privacy) sono trasmessi - nell'anno successivo alla presentazione della DSU - al Sistema Informativo Integrato SII e al Sistema di Gestione delle agevolazioni tariffarie SGAté. I citati dati vengono successivamente condivisi con i Gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti - GTRU territorialmente competenti, i quali, effettuate le dovute verifiche, applicano l'agevolazione. Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere il bonus.
- Il bonus sociale rifiuti è calcolato da ogni Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti (soggetto che emette l'avviso di pagamento) in base alla tariffa applicata: ogni nucleo familiare che possiede i requisiti di ammissibilità otterrà una riduzione della TARI pari al 25% dell'importo che viene richiesto per l'anno di competenza della DSU.
- Il bonus viene corrisposto una volta all'anno: a differenza delle bollette elettriche, gas e idriche che hanno cadenza mensile/bimensile/trimestrale, la TARI è pagata annualmente e quindi anche lo sconto viene applicato una sola volta all'anno (eventualmente suddiviso nella rate previste dal Gestore).
- Il riconoscimento del bonus, e quindi le operazioni di calcolo dello sconto tariffario del 25% su quanto dovuto nel 2025, da riconoscere nella bolletta 2026 da inviare entro il 30 giugno, rientrano nelle attività di tariffazione affidate al concessionario.

Vista la mail prot. n. 8841 del 13/3/2026, con la quale ABACO SPA ha comunicato che, al fine di elaborare il flusso delle DSU relative al Comune di Giovinazzo, sarebbe ideale provvedere ad una postergazione della scadenza TARI (prima rata) al 31/05/2026, in quanto ciò garantirebbe una lavorazione completa del tracciato per l'erogazione del bonus sociale Rifiuti attraverso la bollettazione.

Ritenuto pertanto di differire il termine di pagamento delle rate di acconto TARI dell'anno 2026 secondo le seguenti scadenze:

- prima rata al 31 maggio 2026;
- seconda rata al 31 luglio 2026;
- terza rata al 30 settembre 2026;

stabilendo che il pagamento in unica soluzione venga effettuato entro il 31 maggio 2026.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente del settore economico finanziario e di Responsabile del Servizio finanziario.

Visto il *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle Entrate Comunali;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato

- 1) di differire il termine di pagamento delle rate di acconto TARI dell'anno 2026 secondo le seguenti scadenze:

- prima rata al 31 maggio 2026;
- seconda rata al 31 luglio 2026;
- terza rata al 30 settembre 2026;

stabilendo che il pagamento in unica soluzione venga effettuato entro il 31 maggio 2026.

- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione ad ABACO S.p.A., Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento e liquidazione delle entrate comunali per gli adempimenti di competenza.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene appresso sottoscritto

Il Sindaco
f.to Michele SOLLECITO

Il Segretario Generale
f.to Dr. Davide CUNA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo,



Il Segretario Generale
Dr. Davide CUNA

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)

Addì

Il Segretario Generale
Dr. Davide CUNA